

I nuovi reati 231

Impiego di lavoratori irregolari e corruzione privata


Milano 24 gennaio 2013

Stefano Notarpietro
avvocato in Lecce


- Reato di impiego di lavoratori irregolari
- Indebita induzione a dare o promettere utilità
- Corruzione tra privati

Impiego di lavoratori irregolari


art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001



commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286



si applica all'ente la sanzione pecuniaria



da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 €

Art. 22 T. U. Imm.

Comma 12-bis

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno è scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato, se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art.603 *bis* c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Durata del permesso di soggiorno

Non superiore a:

- nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale;
- un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato;
- due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo.

Termini per il rinnovo

- 90 giorni prima della scadenza nel caso si tratti di pds di durata superiore ad un anno
- 60 giorni prima se si tratta di pds di durata di un anno
- 30 giorni prima nei casi restanti

(Cass. n.7892/03: i termini previsti dalla legge per la presentazione della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno non hanno carattere perentorio)

Altre disposizioni di coordinamento con l'art. 25 duodecies

art. 22 t.u. imm. i nuovi co. 12*ter* e 12 *quater*

“nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al co. 12*bis* è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale istaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6”

art. 22 T.U. imm. co. 5 *bis*

non può essere concesso allo straniero il nulla osta al lavoro qualora il datore, negli ultimi cinque anni, sia stato condannato o abbia patteggiato la pena per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare di cui all'art. 12 co. 1 ss., per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori, per il reato di intermediazione illecita di cui all'art. 603*bis* c.p., o per il reato di occupazione irregolare di cui all'art. 22 co. 12

art. 22 T.U. imm. co. 5 *ter*

il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno" entro il termine fissato

Induzione indebita a dare o promettere utilità

art 25 comma 3 D. Lgs 231/01
modificato dalla L. 190/12

Concussione e corruzione

1. Commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

art. 319 *quater* cod. pen

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Interventi giurisprudenziali sul tema

Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2012 (ric. n. 46207/11)

Il termine "**costringe**" dell'art. 317 c.p. modificato dalla legge 190/12 significa qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri, che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o da lucro cessante. Rientra invece nell'induzione ai sensi del successivo art. 319 *quater* la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole

Cass. pen. Sez. VI, 4 dicembre 2012 (ric. n.33669/12)

La condotta di "**induzione**" richiesta per la configurazione del delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319 *quater* c.p., si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità sempre che colui che da o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano dovute

Corruzione tra privati, art 25 *ter* lett. *s bis* D. Lgs 231/01, introdotto dalla L. 190/12

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

omissis

**s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile.
la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.**

Art. 2635 co. III cod. civ.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

